

**Causa C-409/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 luglio 2023

**Giudice del rinvio:**

Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema, Paesi Bassi)

**Data della decisione di rinvio:**

30 giugno 2023

**Ricorrente:**

Arvato Finance BV

**Resistente:**

MI

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale verte su un debito insoluto nell'ambito di un acquisto online per cui è stato utilizzato un servizio di pagamento differito.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE verte su crediti fondati su un servizio di pagamento differito, nonché sulla questione di sapere come debbano essere valutati detti crediti alla luce della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva sul credito ai consumatori»).

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli interessi di mora e le spese stragiudiziali rientrino nel costo totale del credito per il consumatore, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva

sul credito ai consumatori, e se debbano essere presi in considerazione per valutare se si configuri un contratto di credito «che non prevede il pagamento di interessi o altre spese» o «che comporta solo spese di entità trascurabile», ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2, lettera f), della direttiva sul credito ai consumatori.

- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione faccia differenza se gli interessi di mora e le spese stragiudiziali siano dovuti per legge o se siano convenuti. Se – nel caso di interessi e spese extragiudiziali convenuti – faccia differenza se siffatti interessi e spese siano superiori a quanto sarebbe stato dovuto in forza di legge senza la relativa clausola.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere**

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, articoli 2, 3, 5, 10 e 19.

### **Aangevoerde bepalingen van nationaal recht**

Burgerlijk Wetboek (Codice civile, Paesi Bassi) articoli 6:96 (danno patrimoniale), da 7:57 a 7:73 (attuazione della direttiva 2008/48).

Besluit van 16 oktober 1991 (Besluit kredietvergoeding) (Decreto del 16 ottobre 1991) (Decreto sul rimborso del credito).

Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop [Legge del 28 settembre 2006 recante norme relative ai mercati finanziari e al relativo controllo; in prosieguo: la «Wft»], articoli 1:20 (esclusione dal campo di applicazione) e 4:32 e seguenti (esclusione dal campo di applicazione).

Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft), [Decreto del 12 ottobre 2006 recante norme relative al controllo del comportamento delle imprese finanziarie articolo 1 (Decreto controllo comportamento imprese finanziarie) articolo 1 (definizione «costi totali del credito per il consumatore»)].

Besluit van 15 november 2006 (Vrijstelling regeling Wft) (Decreto del 15 novembre 2006) (Regime di esenzione Wft), articoli 3c e 43 (la concessione gratuita di dilazione di pagamento è esentata dall'obbligo di autorizzazione Wft).

Besluit van 27 maart 2012 (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) (Decreto del 27 marzo 2012) (Decreto sul rimborso di costi extragiudiziali).

**Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Arvato offre il servizio di pagamento differito AfterPay. All'atto di un acquisto online, [il servizio] AfterPay viene offerto al cliente dal negozio online di cui trattasi come uno dei mezzi di pagamento.
- 2 Il 27 febbraio 2019, o circa a quella data, MI ha acquistato come consumatore tre prodotti presso un negozio online e si è avvalsa del metodo di pagamento AfterPay, a fronte di un *payment fee* (pagamento di una commissione) di EUR 1.
- 3 Nelle condizioni di pagamento di Arvato si legge tra l'altro che
  - dopo accettazione ad opera di AfterPay il cliente può effettuare un pagamento liberatorio solo ad Afterpay;
  - il termine di pagamento è di 14 giorni, salvo diverso accordo;
  - se il cliente non paga entro detto termine di 14 giorni, l'importo dovuto diventa esigibile direttamente e senza ulteriore messa in mora;
  - il mancato pagamento entro detto termine determina successivamente 1) un sollecito 2) un secondo sollecito scritto e un supplemento di costi amministrativi 3) un'ingiunzione corredata di ulteriori costi amministrativi;
  - interessi legali sono dovuti dalla data in cui il cliente è in mora, oltre a costi amministrativi e extragiudiziali (6:96 BW).
- 4 Il 27 febbraio 2019 Arvato ha inviato a MI uno schema di pagamento via e-mail. Lo schema indica un importo totale comprensivo di IVA di EUR 38,97, di cui EUR 1 a titolo di *payment fee*, e una data perentoria di pagamento del 13 marzo 2019.
- 5 Dopo aver inviato diversi solleciti di pagamento, il 6 dicembre 2019 la Arvato ha inviato a MI un'ingiunzione per il pagamento dei prodotti ordinati e del *payment fee*.
- 6 Arvato chiede al kantonrechter te Arnhem (Tribunale, sezione del cantone di Arnhem, Paesi Bassi) che MI sia condannata al pagamento di EUR 80,20 (pari all'importo dovuto oltre ai costi di recupero), da aumentare degli interessi legali su EUR 38,97 con decorrenza dal 9 ottobre 2020. Arvato ha ridotto la sua domanda rinunciando al *payment fee*.
- 7 Il kantonrechter ha presentato 20 questioni pregiudiziali allo Hoge Raad (Corte suprema, Paesi Bassi), il giudice del rinvio, che a sua volta presenta 2 questioni pregiudiziali alla Corte.

**Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 8 La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene informazioni al riguardo.

**Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 9 Per interessi di mora e costi extragiudiziali si intendono interessi e il rimborso delle spese per ottenere il soddisfacimento extragiudiziale che sono dovuti – vuoi in forza di un contratto di credito, vuoi in forza di legge – nel caso in cui il debitore si trovi in stato di mora riguardo al suo obbligo di pagamento derivante dal contratto di credito.
- 10 Ai sensi dell'articolo 6:96 paragrafo 2, lettera c), BW (Codice civile, Paesi Bassi), i debitori tenuti al risarcimento del danno in forza della legge, sono tenuti anche a risarcire i costi ragionevoli sostenuti per ottenere il soddisfacimento extragiudiziale. Ai sensi dell'articolo 6:96 paragrafo 5 BW se il debitore è una persona fisica, che non agisce nell'esercizio di una professione o di un'impresa, per detti costi non si può calcolare un rimborso superiore a quello derivante dal Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Decreto sul rimborso di costi di recupero stragiudiziale). Detto rimborso ammonta a una percentuale dell'importo principale, percentuale che si riduce gradatamente man mano che l'importo principale aumenta; il rimborso va da un minimo di EUR 40 a un massimo di EUR 6 775.
- 11 Per i contratti di credito a cui si applica la direttiva sul credito ai consumatori, e che dunque non rientrano nella deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sul credito ai consumatori [articolo 7:58, paragrafo 2, lettera e), BW], l'articolo 7:76, paragrafo 4, BW vieta al creditore di convenire o di addebitare un rimborso del credito superiore a quanto stabilito nel Besluit kredietvergoeding. Questo rimborso massimo ammesso per il credito riguarda anche gli interessi di mora e i costi extragiudiziali. In forza del Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, il creditore non può dunque esigere un rimborso dei costi per il recupero stragiudiziale eccedente il rimborso del credito massimo ammesso.
- 12 Dalla direttiva sul credito ai consumatori e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia su detta direttiva non si può desumere senz'altro se si debba rispondere in senso affermativo o negativo alle questioni se gli interessi di mora e i costi extragiudiziali debbano essere considerati come costi del credito e se essi debbano essere presi in considerazione per valutare se si configuri un contratto di credito «che non prevede il pagamento di interessi o altre spese» o «che comporta solo spese di entità trascurabile». Oltre ad elementi a favore di una risposta affermativa, sussistono anche considerazioni che suggeriscono una risposta nel senso opposto.
- 13 I seguenti 2 elementi depongono a favore di una risposta affermativa alla questione 1:

- I) Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'articolo 3, lettera g), della direttiva sul credito ai consumatori offre una descrizione ampia della nozione «costo totale del credito per il consumatore», senza limitazioni riguardo al tipo di costi che possono essere imposti al consumatore nel quadro del contratto di credito, né riguardo alla giustificazione di detti costi (v. ad esempio causa C-84/19).
  - II) Dalle informazioni precontrattuali che devono essere fornite in forza dell'articolo 5 della direttiva sul credito ai consumatori, discende che questa direttiva presuppone che al momento della conclusione del contratto di credito gli interessi di mora e i costi dell'inadempimento possano essere imputati ai «costi che il consumatore (in caso di ritardi di pagamento) deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva.
- 14 I seguenti 3 elementi depongono a favore di una risposta negativa alla questione 1:
- I) La deroga per i «contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese», di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sul credito ai consumatori, sarebbe priva di contenuto se negli interessi e nelle spese menzionati in detta deroga rientrassero anche gli interessi e i costi extragiudiziali dovuti per legge nel caso di messa in mora.
  - II) Da una risposta affermativa potrebbe conseguire che un fornitore di beni il quale preveda nelle sue condizioni generali l'esigibilità di interessi di mora e di costi extragiudiziali ricadrebbe nell'ambito di applicazione della direttiva sul credito ai consumatori se nella fattura concede al consumatore un termine di pagamento.
  - III) Un motivo per ricomprendere i costi di inadempimento nel «costo totale del credito per il consumatore» esiste solo se le condizioni a cui il credito è stato concesso e le altre circostanze del caso concreto possono giustificare la supposizione che l'esigibilità dei costi dell'inadempimento costituisce parte del modello commerciale del creditore.
- 15 Nel caso di risposta affermativa alla questione 1, e tanto più qualora occorra rispondere negativamente alla questione 2, i contratti di credito stipulati con consumatori da prestatori di servizi di pagamento differito di regola non saranno esentati dall'applicazione della direttiva sul credito ai consumatori, come attuata nella sezione 1 del titolo 7.2A BW.
- 16 Una risposta a queste questioni è dunque necessaria per stabilire quali costi Arvato possa pretendere da MI in forza del diritto nazionale.